



ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI D'INTERESSE

(Policy)

Delibera del 06/04/2018

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

1.1 Premessa

Questo documento di *policy* disciplina le procedure operative che ogni intermediario deve adottare assecondando le disposizioni dell'art. 2391 c.c., degli artt. 53 e 136 del TUB, nonché le Disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitto d'interessi. Esso si pone quindi quale premessa, sintesi e nel contempo integrazione attuativa delle "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati".

1.2 Contenuti

L'obiettivo delle menzionate disposizioni consiste nel presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali dell'Azienda possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni riguardanti la concessione e revisione di facilitazioni (ossia i servizi offerti dall'Azienda alla clientela) nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione dell'Azienda a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per la clientela acquisita e potenziale

Allo scopo di individuare più puntualmente le responsabilità degli organi aziendali e delle funzioni interne in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, l'Azienda si dota di questa *policy* in materia d'impostazioni operative e di controlli interni.

2. DEFINIZIONI

- a) **Attività di rischio.** Le esposizioni nette (di firma e per cassa) come definite ai fini della disciplina dettata dalla Banca d'Italia in materia di concentrazione dei rischi¹.
- b) **Esponenti aziendali.** I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'Azienda. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori, i Sindaci, anche supplenti, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.
- c) **Funzione incaricata dell'istruttoria.** La funzione aziendale preposta all'avvio dell'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'Operazione con Soggetti Collegati: la Direzione Crediti.
- d) **Operazioni con soggetti collegati.** Qualunque transazione compiuta dall'Azienda con Soggetti Collegati che comporti l'assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Si considerano comunque incluse tra le Operazioni con Soggetti Collegati:
- Le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
 - Ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Azienda e ai Dirigenti con responsabilità strategiche.
- Sono escluse dal novero delle Operazioni con Soggetti Collegati e, conseguentemente, non rientrano nell'ambito di applicazione della Procedura:
- I compensi corrisposti agli Esponenti aziendali e al personale rilevante, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione;
 - Le operazioni da realizzare in conformità alle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.
- e) **Personale rilevante.** Il personale dipendente e i collaboratori aziendali che possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, anche derivante da eventuali coinvolgimenti personali o familiari in altre attività: tali soggetti sono identificati dall'Azienda anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, delle disposizioni sulle operazioni personali di cui all'art. 18 del Regolamento Congiunto del 29/10/2007. Ricadono in questo perimetro:
- a. I componenti della Direzione;
 - b. Soggetto incaricato per attività *Internal Audit*;
 - c. Il *Risk Manager*;
 - d. I responsabili delle singole unità organizzative incluse nell'organigramma aziendale tempo per tempo in vigore.
- f) **Procedura.** Il documento recante le "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
- g) **Soggetti collegati.** L'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi alla medesima.

¹ In particolare, ciascuna esposizione rilevante è data dalla somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi (con esclusione di quelle integralmente dedotte dai fondi propri).

- h) **Soggetti connessi.** Sono da considerarsi soggetti connessi:
 - a. Le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
 - b. I soggetti che controllano una Parte Correlata, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - c. Gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- i) **Soggetti 2391.** L'art. 2391 del Codice Civile "Interessi degli Amministratori" pone l'obbligo, agli esponenti (amministratori, sindaci), di dichiarare, anche in Sede di Consiglio di Amministrazione, qualsiasi interesse egli abbia in una determinata operazione anche se non in conflitto con l'interesse dell'Azienda precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- j) **Stretti familiari.** I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE CASISTICHE RILEVANTI

3.1 Premessa

In linea con la nozione di operazione con soggetti collegati assume rilievo qualunque transazione, posta in essere dall'Azienda con soggetti collegati, che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse:

- 1) le operazioni relative ai prodotti e ai servizi offerti dall'Azienda alla clientela;
- 2) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai Consiglieri di Amministrazione, ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategiche dell'Azienda non conforme alle vigenti disposizioni di vigilanza, nonché;
- 3) le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali.

Più in dettaglio, in sede d'individuazione delle attività e dei rapporti rilevanti, particolare attenzione è posta ai conflitti d'interesse che possono sorgere in relazione alle seguenti tipologie di operazioni:

- Concessione e revisione del credito di firma e per cassa;
- Fornitura di beni e/o servizi, ivi inclusi servizi professionali e di consulenza offerti alla clientela e ad altre controparti.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto della concreta operatività dell'Azienda, sono state individuate, come rilevanti, le seguenti **macroattività**:

Attività che comportano l'assunzione di posizioni di rischio

Attività connesse all'operatività tipica dell'Azienda:

- **Credito con fondi propri;**
- **Crediti di firma e rilascio di fideiussioni;**

Attività che non comportano l'assunzione di posizioni di rischio

Altre attività:

- **Contratti relativi alla fornitura di beni e/o servizi, ivi inclusi servizi professionali e di consulenza, in favore dell'Azienda;**
- **Assunzione del personale.**

Le attività di cui sopra sono presidiate mediante l'utilizzo di apposite procedure.

Le attività che comportino l'assunzione di posizioni di rischio sono univocamente identificate all'interno del sistema informativo dell'Azienda mediante codifiche accessibili a tutte le unità operative preposte all'instaurazione e alla movimentazione dei rapporti.

Il sistema informativo aziendale consente di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio assunte dall'Azienda nell'ambito della propria operatività con Soggetti Collegati, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio eventualmente poste a presidio delle operazioni rilevanti.

La mappatura delle attività rilevanti sulla base degli ambiti di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di posizioni di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse, è aggiornata ogni qual volta necessario (ad esempio in caso di mutamenti nell'operatività dell'Azienda) e, comunque, rivisitata annualmente, anche con il supporto della Funzione di *Risk Management*.

Il Direttore Generale informa gli Organi Aziendali e provvede a comunicare ogni eventuale aggiornamento a tutte le unità organizzative interessate, mediante apposita circolare interna.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE CASISTICHE RILEVANTI

3.2 Criteri per l'identificazione a definizione di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Il Consiglio di Amministrazione definisce, su proposta del Direttore Generale, i criteri d'identificazione delle operazioni ordinarie, per tali intendendosi le operazioni di minore rilevanza riconducibili all'ordinaria operatività dell'Azienda, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- **Riconducibilità dell'operazione all'attività ordinaria;**
- **Oggettività delle condizioni;**
- **Semplicità dello schema economico - contrattuale;**
- **Contenuta rilevanza quantitativa;**
- **Tipologia di controparte;**
- **Ogni altro elemento utile a completare il quadro precedente.**

Si considerano equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate, di largo mercato, per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate, o da prezzi imposti, oppure quelle praticate a soggetti con cui l'Azienda sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si presumono, altresì, "di mercato" le condizioni applicate all'esito di una procedura di acquisto o vendita competitiva, esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

4. SOGGETTI COLLEGATI

4.1 Parti correlate

#	Soggetti	Individuazione
a)	Esponenti aziendali ²	<ul style="list-style-type: none"> • Consiglieri di Amministrazione • Sindaci effettivi • Direttore Generale • Vice Direttore Generale
b)	Partecipanti	Lo status di società cooperativa esclude l'individuazione di partecipanti nel senso indicato dai quadri normativi di riferimento.
c)	Soggetti, diversi dal Partecipante, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.	Nessuno (si rinvia al punto precedente)
d)	Società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui l'Azienda è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole	Da censimento o partecipazioni

4.2 Soggetti connessi

#	Soggetti	Individuazione
e)	Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese in cui Esponenti aziendali dell'Azienda rivestono incarichi di amministrazione o direzione; • Imprese in cui si configura il controllo / collegamento dei Soggetti rilevanti, ivi comprese le imprese individuali. Da tale perimetrazione sono esclusi gli enti, anche di natura societaria, della categoria.
f)	Soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere b) e c), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata	Nessuno
g)	Parenti fino al secondo grado e coniuge o convivente more uxorio (e relativi figli) di una Parte Correlata	<ul style="list-style-type: none"> • Parenti fino al secondo grado degli Esponenti aziendali • Coniuge o convivente more uxorio (e i relativi figli) degli Esponenti aziendali
h)	Società o imprese controllate dai soggetti di cui alla precedente lettera g)	<ul style="list-style-type: none"> • Società o imprese controllate dai parenti fino al secondo grado degli Esponenti aziendali • Società o imprese controllate dal coniuge o dal convivente more uxorio (nonché dai relativi figli) degli Esponenti aziendali

² Rilevanti anche ai sensi dell'art. 136 TUB. I Sindaci Supplenti sono esclusi dalle parti correlate e dall'applicazione dell'art. 2391 c.c. ma vengono in ogni caso gestiti in procedura i collegamenti (parti correlate e art. 2391). Il Direttore ed il Vice Direttore non rilevano per l'applicazione dell'art.2391 ma i relativi collegamenti sono gestiti fra il "personale rilevante".

5. ALTRI SOGGETTI RILEVANTI

5.1 Soggetti 136 TUB

#	Soggetti	Individuazione
i)	Società di persone nelle quali gli Esponenti aziendali sono soci	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
k)	Società in accomandita nelle quali gli Esponenti aziendali ricoprono il ruolo di accomandatario	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
l)	Soggetti, persone fisiche e società, garantiti dall'esponente dell'Azienda	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
m)	Soggetti sino al 3° grado di parentela, ivi compresi gli stretti familiari	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea

5.2 Soggetti 2391 c.c.

#	Soggetti	Individuazione
n)	In riferimento ai soggetti connessi di cui alla lettera e) vanno dichiarate le persone fisiche che ricoprono la stessa carica negli organi collegiali di cui fa parte l'esponente ed i relativi soggetti da questi controllati purché soci o associati dei soggetti ricompresi nella suddetta lettera e).	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
o)	Società controllate dagli Esponenti aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
p)	Società controllate o controllanti quelle di cui alla precedente lettera o)	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
q)	Società controllata da quelle di cui alla precedente lettera k)	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
r)	Soggetti affini degli Esponenti aziendali fino al 2° grado	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
s)	Soggetti debitori dell'Esponente aziendale o di Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, rientranti nel perimetro dei "Soggetti connessi" dello stesso di cui alla lettera e) ³ , per importi superiori ad € 1.000,00.	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
t)	Soggetti fornitori diretti dell'Esponente aziendale, o di Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, rientranti nel perimetro dei "Soggetti connessi" dello stesso di cui alla lettera e), in maniera continuativa per un controvalore annuo di fornitura superiore ad € 10.000,00 o occasionali se creditori per un importo superiore ad € 5.000,00.	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
u)	Soggetti clienti diretti e continuativi dell'Esponente aziendale o di Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, rientranti nel perimetro dei "Soggetti connessi" dello stesso di cui alla lettera e) ⁴ . Per i commercialisti e soggetti che ricoprono cariche e qualifiche all'interno di Associazioni di Categoria e Società di Servizi si intendono non incluse in tale perimetrazione minima le persone fisiche per le quali si effettua esclusivamente la compilazione di dichiarazioni fiscali, purché queste non siano direttamente titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
v)	Soggetti di cui l'esponente è a conoscenza di criticità ancora non note all'Azienda o che ricadono nella sfera d'interesse dello stesso senza palese connessione economica	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea
z)	Società o imprese, anche costituite in forma non societaria, partecipate o garantite da un parente dell'esponente aziendale entro il 3° grado, ivi compresi gli stretti familiari	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco • Dichiarazione spontanea

³ In linea di principio la dichiarazione non dovrebbe essere resa nel caso in cui la carica ricoperta dal nostro esponente non abbia un ruolo esecutivo in queste Società e sia quindi sprovvista di deleghe in proprio e come tale non sia in grado di esercitare un potere di influenza sulle scelte della stessa in materia di servizi erogati e di relative condizioni economiche. Rimane naturalmente in capo all'esponente aziendale dell'Azienda ogni diversa valutazione, sulla base di considerazioni relative al proprio potere di influenza "di fatto" che prescindano dalla sua posizione formale negli organi delle predette Società.

⁴ Vedi nota precedente.

6. POLICY

6.1 Premessa

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali dell'Azienda possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione e revisione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione dell'Azienda a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio dell'Azienda nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

6.2 Limiti di propensione al rischio

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il livello di propensione al rischio dell'Azienda, rappresentato dall'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati. In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio e con il piano strategico, l'Azienda persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito delle presenti Politiche, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento dell'Azienda nell'assunzione e gestione del rischio. In particolare, l'Azienda definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti per gruppo di soggetti collegati.

La propensione al rischio complessiva è definita dall’Azienda in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione in occasione della revisione delle “politiche di rischio”, considerando l’andamento dell’incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri dell’Azienda e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa, riportati nell’ambito della Procedura e sintetizzati nella tabella seguente. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito “soglia di allerta”) rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio.

Tali limiti sono trimestralmente monitorati dalla funzione di Risk Management e portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in caso di avvicinamento ai limiti di rischio prefissati. Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dall’Azienda alle operazioni con soggetti collegati:

<i>Descrizione</i>	<i>Limite</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Limite all’assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati • Soglia di attenzione/alert • Soglia di allarme • Limite di Vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> • 15% dei Fondi propri • 10% (rivisto annualmente dal Consiglio di Amministrazione) • 12,5% (rivisto annualmente dal Consiglio di Amministrazione) • 20% del PDV (limite di Vigilanza)
<ul style="list-style-type: none"> • Limite all’assunzione di attività di rischio nei confronti di un singolo gruppo di Soggetti Collegati • Soglia di attenzione/alert • Soglia di allarme • Limite di Vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> • 5% • 3% (rivisto annualmente dal Consiglio di Amministrazione) • 4% (rivisto annualmente dal Consiglio d Amministrazione) • 5% del PDV (limite di Vigilanza)
<p>Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizio per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini, fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. <p>Tale limite non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soglia di attenzione: 50.000 euro/anno (rivisto annualmente dal Consiglio di Amministrazione)

Si precisa inoltre che non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che l'Azienda proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione/revisione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, l'Azienda individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorché il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati risulti prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

6.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa dell'Azienda, uno o più dei limiti prudenziali definiti siano superati, le attività di rischio sono ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A titolo esemplificativo, costituiscono cause di superamento (diretto o indiretto) dei limiti prudenziali indipendenti dalla volontà dell'Azienda, le seguenti circostanze, se intervenute successivamente all'accensione del rapporto:

<i>Cause</i>	<i>Casistica</i>
<i>Cause di superamento diretto</i>	<ul style="list-style-type: none"> Assunzione della qualifica di Soggetto Collegato da parte di un soggetto nei confronti del quale l'Azienda già detiene posizioni di rischio eccedenti i limiti prudenziali; Mutamento di <i>status</i> del rapporto (ad esempio passaggio della posizione da "in bonis" a "a sofferenza" o "inadempienza probabile", ovvero infruttuosa attivazione di un garanzia: "garanzia non attivata" o "garanzia attivata con esito negativo").
<i>Cause di superamento indiretto</i>	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione dei Fondi Propri (ad esempio a causa di perdite).

La Direzione Crediti segnala tempestivamente al Direttore Generale il superamento dei limiti, predisponendo, d'intesa con il medesimo, un piano di rientro, che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile ai fini degli adempimenti di cui al capoverso seguente.

Il “**piano di rientro**” è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, entro 45 giorni dal superamento del limite, e trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Flussi informativi. Il *Risk Manager* riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale circa l'esposizione complessiva dell'Azienda ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti rilevanti e da altri conflitti di interesse. Il *Risk Manager* predisponde l'informativa relativa a "Superamento dei limiti di propensione al rischio rispetto ai Fondi Propri delle esposizioni verso soggetti rilevanti e piano di rientro" (da approvare entro 45 gg.) e informa il Direttore Generale.

6.4 Ambito di applicazione

L'Azienda monitora le operazioni in cui i propri dipendenti e collaboratori possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, anche derivante da eventuali coinvolgimenti personali o familiari in altre attività. Come precisato nelle Definizioni, per personale rilevante si intende “il personale dipendente e i collaboratori aziendali che possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, anche derivante da eventuali coinvolgimenti personali o familiari in altre attività: tali soggetti sono identificati dall'Azienda”.

A tal fine, il personale rilevante è innanzitutto tenuto a dichiarare per iscritto alla Direzione aziendale la sussistenza o la sopravvenienza di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione o in una serie di operazioni, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi di cui sopra, in deroga al sistema dei poteri delegati adottato dall'Azienda, la competenza deliberativa del rapporto interessato dalla situazione di conflitto è attribuita al Consiglio di Amministrazione. Il soggetto incaricato dell'attività di *Internal Audit* verifica l'osservanza delle disposizioni di cui sopra da parte del Personale rilevante e, ove necessario, suggerisce le revisioni ritenute idonee a rafforzare il presidio dei rischi di conflitti di interesse.

6.5 Approvazione, monitoraggio, diffusione, entrata in vigore

Questa policy, nonché eventuali modifiche alla stessa, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, previo parere del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, d'interesse degli Esponenti aziendali, del Personale rilevante.

Le funzioni aziendali interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione rivede questa *policy* con cadenza almeno triennale. Essa è comunicata, in sede di adozione e in ogni caso di modifica, ai soci mediante pubblicazione sul sito sociale ed è tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Questa policy è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, il 06/04/2018.